

progetto di legge del deputato Puccioni, col quale a questo scopo della unificazione s' intende estendere alla Toscana alcune disposizioni del Codice penale in vigore nel resto d'Italia.

Io mi riservo soltanto, togliendone l'occasione dalla discussione di questa legge, d'introdurre, se sia possibile qualche modificazione a ciò che si è stabilito intorno alle diverse graduazioni delle pene tra quelle stabilite dal Codice toscano in raffronto a quelle che si trovano nel Codice penale del 1859.

Con questa dichiarazione conchiudo non oppormi a che la Camera prenda in considerazione la proposta suddetta.

PRESIDENTE. Se altri non domanda la parola metto ai voti la presa in considerazione della proposta del deputato Puccioni.

(È presa in considerazione.)

Sarà inviata agli uffici perchè venga nei modi consueti esaminata.

SVOLGIMENTO DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO CANTÙ PER L'ABOLIZIONE DEL GIURAMENTO POLITICO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo sviluppo della proposta dell'onorevole deputato Cantù per l'abolizione del giuramento politico.

Il deputato proponente ha la parola.

CANTÙ. Vi ricorderete, o signori, che, l'anno passato, il ministro della pubblica istruzione aveva destituito alcuni professori della Università di Bologna ed alcuni impiegati dell'archivio di Napoli, perchè non aveano voluto prestare un nuovo giuramento colla solita formola.

Io mi alzai allora a reclamare contro questo, che mi pareva uno di quegli atti coi quali troppo si compiace l'invidia contemporanea di colpire coloro che sono dalla Provvidenza destinati a spargere l'aroma delle idee utili ed onorevoli.

Il signor ministro mi rispose che il fatto suo era conforme alla legge, giacchè la legge avea comandato che anche in quei paesi si desse questo giuramento.

Il fatto non era esatto, giacchè il decreto del 1859 del governatore generale Cipriani diceva all'articolo quarto che *quelli che per legge devono prestare giuramento, lo presteranno colla seguente formola, ecc.*

Vi era dunque petizione di principio. Io sostengo che questa legge non vi era: essi avevano ottenuto già e lodevolmente esercitato il loro impiego colle forme allora necessarie, dunque non vi era più diritto di esigere da loro un nuovo giuramento.

Il ministro sosteneva invece che la legge c'era e doveva eseguirsi, ed esortava me a proporre che fosse corretta.

È quello appunto che oggi io vengo a chiedervi.

Voi sapete, o signori, e se nol sapete ve lo dico ora, che io non son di quelli i quali piacciono vilipendere

il passato d'Italia per fare omaggio al suo presente, e che credono per accelerare il progresso si debba distruggere tutto il passato.

Quel passato io l'ho studiato, e mi compiaccio sempre nelle dottrine di quei nostri padri che parvero destinati a *regere imperio populos*, vedendovi corretto lo *jus strictum* col *jus acquum*, e alla giustizia dato l'appoggio della moralità.

Tra i casi dai quali la sapienza romana seppe dedurre generali principii, si presenta quello di un testatore che lasciò un legato coll'obbligo di un fatto, pel quale doveva prestare giuramento. Il pretore lo riprovò, e Ulpiano loda grandemente questa decisione, perchè i troppo timorati di coscienza potrebbero recusare il legato onde non giurare; quelli che non avessero coscienza, per avere il legato, potrebbero spergiurare.

« Quæ sub conditione jurisjurandi relinquuntur, a Prætorè reprobantur. Providit enim ne is qui sub jurisjurandi conditione quid accepit, aut omittendo conditionem perderet hæreditatem legatamve, aut cogere turpiter accipiendo conditionem jurare... Quum enim faciles sint nonnulli homines ad jurandum contemptu religionis, alii perquam timidi metu divini numinis usque ad superstitionem, ne vel illi aut consequerentur aut perderent quod relictum est, Prætor consultissime intervenit. » (L. VIII; *Dig. de condit. institut.*, 26, 27.)

Come vedete, il pretore non annulla il testamento; non fa che riprovarlo: neppure annulla la condizione, ma la pareggia alla cosa impossibile, al toccar il cielo col dito; rimaneva la condizione, ma come un *casus*.

A questa dottrina fu conforme affatto il procedere dei primi Cristiani, i quali dicevano agli imperatori: « Noi vi ubbidiremo, eseguiremo le leggi, pagheremo i tributi, serviremo nell'esercito, ma non possiamo giurare. »

Nel medio evo potea star bene il giurare, quando tutto quanto era coscienza, come adesso tutto è opinione; e quando realmente le leggi e il diritto erano ecclesiastici.

Ma al declinar di quelle libertà, quando si cominciavano a surrogarvi i diritti dei re, allora si volle anche imporre il giuramento; e voi tutti, o signori, ricordate come il Barbarossa ingiungesse che i consoli delle nostre città lombarde giurassero fedeltà all'imperatore: e gli statuti di essi comuni abbondarono nel prescrivere il giuramento, credendo con ciò evitare quelle agitazioni, che sapete come in fatto non cessarono.

Sminuita l'autorità sacerdotale, subentrarono i re, i quali non si contentarono della semplice asserzione di onestà, ma pretesero una espressione di quest'obbligo, affine di poter punire chi lo violasse.

La Chiesa vi si prestò sempre a malincuore, e sarebbe errore il credere che, perchè si trattava di un atto religioso, la Chiesa lo avesse desiderato.